

**PRIME LINEE GUIDA
PER L'APPLICAZIONE
DEL REGIME DI SOTTOPRODOTTO
NELL'INDUSTRIA TESSILE**

1 FINALITA'

Il presente lavoro nel rispetto della normativa statale di riferimento è finalizzato a fornire utili elementi di lettura per l'applicazione delle procedure di cui al DM 264/2016 e relativa circolare, qualora l'operatore intenda avvalersene. Pertanto, le presenti linee guida, redatte in collaborazione con ARPAT, ARRR e associazioni di categoria, sono esplicative delle previsioni del DM sopra richiamato, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori modalità idonee ad assolvere l'onere probatorio circa la ricorrenza di tutti i requisiti e le condizioni stabilite dall'articolo 184bis del d.lgs 152/2006.

Le linee guida mirano a fornire indirizzi operativi per l'applicazione del regime di sottoprodotto nell'industria tessile a supporto degli operatori che devono produrre documentazione utile a provare il soddisfacimento delle condizioni per l'impiego dei sottoprodotti.

Tenuto conto del contesto imprenditoriale del distretto tessile toscano, caratterizzato per lo più da micro e piccole imprese, il presente documento fornisce indirizzi utili agli operatori del settore in merito alle condizioni previste dalla normativa statale sui sottoprodotti (anche con riferimento alla tracciabilità degli stessi) favorendo il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti in linea con i principi dell'economia circolare e nel rispetto delle normative vigenti.

2. IL QUADRO NORMATIVO

2.1. D. Lgs. 152 2006

Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 *"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"* modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introducendo un nuovo articolo 184 bis che ora recita:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- α) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- β) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- γ) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- δ) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Si specifica che le condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) sopra elencate devono sussistere contestualmente (devono essere soddisfatte tutte e quattro le condizioni), il loro rispetto deve essere valutato ricorrendo a un'analisi caso per caso e devono sussistere sin dal momento in cui il residuo viene generato.

La qualifica di sottoprodotto non potrà infatti mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto divenire

sottoprodotto.

2.2 Il Decreto Ministeriale 264 del 13 ottobre 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 ottobre 2016, n. 264 *"Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti"*.

Il decreto indica alcune modalità con cui provare la sussistenza dei requisiti per la qualifica del sottoprodotto, *"fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto"* (art 4 comma 2).

Resta comunque fermo l'obbligo di rispettare i requisiti d'impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

In estrema sintesi e ai fini del presente documento il decreto prevede:

- l'istituzione di un apposito elenco pubblico (da tenere presso le Camere di commercio) a cui devono iscriversi, senza alcun onere economico, produttori e utilizzatori di sottoprodotti;
- la possibilità di dare evidenza della "certezza dell'utilizzo" mediante apposita documentazione contrattuale (qualora sia nota, fin dall'origine, la destinazione in un ciclo diverso da quello che ha generato il sottoprodotto);
- in mancanza della documentazione di cui al punto precedente, la certezza dell'utilizzo è dimostrabile mediante la predisposizione di schede tecniche (i cui contenuti sono definiti dall'allegato 2 al decreto) numerate, vidimate e gestite con le procedure e modalità fissate dalla normativa sui registri iva. Nel momento della cessione del sottoprodotto andrà poi sottoscritta apposita dichiarazione che confermi il rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica;
- sono fornite indicazioni relative al deposito e alla movimentazione del sottoprodotto;
- sono forniti dettagli, per specifiche categorie di residui produttivi, sulle operazioni che possono costituire "normali pratiche industriali".

Si fa presente come la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali, incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo, trattandosi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (Sez. 3, n. 39400 del 3 settembre 2018; Sez. 3, n. 3202 del 2 ottobre 2014, dep.2015, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30 settembre 2008, Castellano, Rv. 241504).

In questo senso è anche il DM in questione che, all'articolo 4, nel dettare le condizioni generali di applicabilità, esordisce affermando che, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di produzione sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi e, a tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4 del DM stesso.

2.3 Circolare esplicativa per l'applicazione del Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Tenuto conto della complessità della disciplina concernente l'utilizzazione dei sottoprodotti e l'assenza di prassi interpretative consolidate, il MATTM, con la Circolare esplicativa prot. 7619 del 30/05/2017, ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti al fine di consentire un'uniforme applicazione e un'univoca lettura del Decreto. A tal fine la circolare comprende un Allegato tecnico-giuridico che contiene approfondimenti e chiarimenti che tengono conto dei numerosi quesiti interpretativi e operativi pervenuti al Ministero.

In particolare l'allegato tecnico-giuridico, ricalcando i contenuti del decreto ministeriale, tratta (tra le altre cose) le modalità per la dimostrazione della natura di sottoprodotto, gli strumenti probatori per la dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti dall'art 184 bis del dlgs 152/2006, le modalità di deposito e movimentazione dei sottoprodotti, aspetti connessi al controllo e vigilanza.

3. ANALISI DELLA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Di seguito si riporta un'analisi delle condizioni previste dall'art. 184 bis del d.lgs 152/2006 e dagli atti normativi sopra elencati.

3.1. Art. 184 bis comma 1 lettera a): Origine della sostanza

Il requisito indicato fa riferimento alla sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione, il cui obiettivo primario non ne è però la produzione.

Per il sottoprodotto assume rilievo sotto il profilo genetico il costituire parte integrante del processo di produzione, mentre sotto quello teleologico quello di non essere lo scopo primario.

Con riferimento a quest'ultimo assume importanza il rapporto in cui si pone il residuo rispetto al processo produttivo.

In particolare, esso riguarda:

- il rapporto con la modalità della produzione, ovvero la natura integrata della creazione del residuo rispetto al processo produttivo, laddove la norma prescrive che la creazione del residuo debba essere *"parte integrante"* del processo produttivo, nonché
- il rapporto con la finalità del processo produttivo, laddove si richiede che *"lo scopo primario"* di quest'ultimo non sia la produzione del medesimo residuo (sostanza od oggetto).

In tal senso l'allegato tecnico giuridico della circolare esplicativa prot n. 7619 del 30/05/2017 (di seguito allegato della circolare 30/05/2017) evidenzia al punto 6.2: *"come chiarito all'articolo 2 del Regolamento e secondo quanto precisato nel documento della Commissione europea Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste (2012), è considerato come "prodotto" ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o è il risultato di una scelta tecnica. In tale ottica può essere opportuno precisare come – sempre secondo il citato documento della Commissione – va considerato un prodotto quel materiale frutto di un processo di produzione che avrebbe potuto anche essere organizzato in modo tale da non generarlo e che, quindi, è stato generato in modo deliberato. In altre parole, se il fabbricante ha scelto deliberatamente di produrre il materiale – magari anche modificando appositamente il processo di produzione – esso va considerato un prodotto e non un residuo, non ponendosi, quindi, la necessità di procedere alla verifica della sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge per la qualifica dello stesso come sottoprodotto (in senso analogo cfr. anche Cass. pen., sent. n. 40109/2015)".*

3.2. Art 184 bis comma 1 lettera b): Certezza dell'impiego

Questa condizione è particolarmente complessa e deve essere valutata nelle sue diverse componenti.

Impiego certo: garantisce innanzitutto che il residuo produttivo, con le caratteristiche ambientali e merceologiche del sottoprodotto, venga sempre ricondotto al circuito della produzione o dell'utilizzazione.

La certezza non va semplicemente "dichiarata" dagli interessati ma richiede una dimostrazione, con ogni mezzo di prova (meglio con documenti contrattuali/commerciali).

Il requisito della certezza dell'impiego deve essere verificato nel caso di specie e la prova della certezza dell'impiego deve essere fornita dal produttore del residuo, come ha avuto occasione di ribadire la Corte di Cassazione Penale nella sentenza n. 41836 del 7 novembre 2008, affermando che non è prescritta una necessaria contestualità tra produzione e riutilizzo del sottoprodotto, ma viene imposto all'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non con mera eventualità, ad un utilizzo ulteriore. Non è quindi richiesto che il riutilizzo avvenga, senza soluzione di continuità, subito dopo la produzione della sostanza.

Risulta tuttavia utile ricordare che l'allegato della circolare 30/05/2017 evidenzia al punto 6.3 che deve "essere senz'altro esclusa la possibilità di allestire depositi a tempo indeterminato di materiali in vista di un loro possibile utilizzo futuro (cfr. la Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, cit., par. 1.2.3, nonché – quanto alla giurisprudenza italiana – Cons. Stato, sent. n. 4151/2013).

Il requisito indicato traduce la necessità di garantire, in ogni fase di gestione del residuo, che il materiale sarà effettivamente utilizzato, con l'evidente fine di prevenire il rischio, nel caso in cui l'impiego non fosse certo, che il materiale – che è, in quel caso, sostanzialmente, un rifiuto – possa essere gestito illegalmente."

Sempre la Corte di Cassazione nella sentenza del 13 settembre 2017, n. 41607 ricorda che i "...Sottoprodotti son sempre stati quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi (art. 183, comma 1, lett. n, DLgs. 152/2006, nella sua versione originaria; art. 183, comma 1, lett. p, DLgs. 152/2006 come modificato dal DLgs. 16 gennaio 2008, n. 4; art. 184-bis, d.lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 12, d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205). È questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza (così espressamente art. 183, comma 1, lett. p, d.lgs. 152/2006 come modificato dal DLgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e che concorre, insieme con le ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute nel tempo, a escluderlo dall'ambito di applicabilità della normativa sui rifiuti..."

La dimostrazione della certezza, secondo la "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti" n. 59/2007, punto 3.3.1 può essere apportata anche tramite l'esistenza di contratti tra il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi, i quali indichino che il materiale oggetto del contratto sarà riutilizzato e in che modalità.

Utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione. Intermediazione e soggetti terzi.

La prima considerazione è che la norma consente l'impiego del sottoprodotto sia nel medesimo processo che lo ha generato sia un altro processo esterno.

Il Decreto Ministeriale 264 del 13 ottobre 2016 dà atto della possibilità che l'utilizzo del sottoprodotto avvenga da parte del produttore come da ditte terze, anche tramite intermediari (art. 5, comma 4, e art 8 comma 4).

A questo proposito la "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti" n. 59/2007, facendo riferimento alle

operazioni necessarie al riutilizzo, afferma che *"alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora sono effettuate da intermediari"* (cfr. pag. 8, Par.3.3.2).

Rimane comunque l'onere generale di dimostrare che venga soddisfatto il requisito della certezza di utilizzo e assicurare la tracciabilità. In alcuni casi il produttore potrà non avere diretta conoscenza del destinatario ultimo. In questo caso l'intermediario dovrà dare le necessarie garanzie al produttore e detta garanzia dovrà essere il più possibile circostanziata.

Al punto 6.4 dell'allegato della circolare del 30/05/2017 viene evidenziato che: *"..... sebbene sia riconosciuta la possibilità che il trattamento sia effettuato anche da soggetti intermediari, l'eventuale eccessiva molteplicità di passaggi e di operatori lungo la filiera potrebbe rendere maggiormente complicata la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge"*.

3.3. Art. 184 bis comma 1 lettera c): Utilizzo diretto senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale

Questa condizione appare finalizzata a evitare che, rifiuti che necessitano di essere trattati per poter essere impiegati, sfuggano alla disciplina di settore.

Al riguardo, la Comunicazione interpretativa della Commissione è chiara nel porre all'attenzione dell'interprete gli aspetti imprescindibili da considerare: *"La catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile. Dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc."* (Par. 3.3.2 pag. 8). E prosegue *"Alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora sono effettuate da intermediari. Nella parte in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione (...) non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto"*.

L'articolo 6 del DM 264/2016 precisa che *"non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo"*. Il DM al secondo comma del medesimo articolo chiarisce, ulteriormente, che *"rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente"*.

In merito l'allegato della circolare 30/05/2017 evidenzia che *"il Regolamento chiarisce che le operazioni svolte sul residuo non devono essere necessarie a conferire allo stesso particolari caratteristiche sanitarie o ambientali che il residuo medesimo non possiede al momento della produzione. Scopo della disposizione è quello di evitare che, inquadrando come "normale pratica industriale" un'attività, ad esempio, finalizzata a ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o pericolose, possano essere sostanzialmente eluse le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e le relative necessarie cautele ed autorizzazioni. In tale prospettiva, però, il Regolamento riconosce la possibilità di qualificare come "normale pratica industriale" eventuali operazioni necessarie per rendere il residuo idoneo all'utilizzo, anche sotto il profilo ambientale e sanitario, ma alla condizione che siano svolte all'interno del medesimo ciclo produttivo."*

Ai fini della riconducibilità dell'operazione alla normale pratica industriale, il trattamento deve comunque corrispondere a quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale il materiale viene utilizzato ed in particolare a quelli ordinariamente effettuati sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire (Cass. pen., sent n. 17453/2012; Cass. pen., sent. n. 20886/2013)."

Il richiamo alla "normale pratica industriale" si spiega quindi - e si giustifica - quale utile criterio di identificazione dei "trattamenti ammessi" che, per quanto appena detto, sono sostanzialmente assimilabili a quelli a cui l'impresa sottopone anche il "prodotto industriale", ricavato dalla materia prima lavorata, prima di immetterlo sul mercato, al fine di meglio adeguarlo/integrarlo alle singole e specifiche esigenze di produzione, di utilizzo o di commercializzazione (tale comunanza di trattamenti conferma che il "sottoprodotto" rientra nell'ambito merceologico dei "prodotti industriali", pur con i dovuti distinguo e condizioni).

I trattamenti della "normale pratica industriale" possono dunque definirsi come il complesso di operazioni o fasi produttive che - secondo una prassi consolidata nel settore specifico di riferimento - caratterizza un dato ciclo di produzione di beni. Essi, però, non devono incidere sull'identità e sulle qualità merceologiche-ambientali-sanitarie del "sottoprodotto", qualità che sussistono, per definizione, sin dal momento della sua produzione (e dunque in una fase precedente).

A prescindere dal concetto di "normalità" della pratica industriale occorre in ogni caso chiarire se la trasformazione lecita, quella cioè che soddisfa i requisiti richiesti dalla definizione di sottoprodotto, sia soltanto quella che viene effettuata nell'ambito del processo produttivo di destinazione, ovvero possa essere anche quella effettuata dal produttore del residuo o da soggetto terzo. In tutti questi casi la natura del sottoprodotto va certamente ammessa.

In assenza di una esplicita definizione normativa e giurisprudenziale, deve ritenersi quindi che, con il concetto di "*normale pratica industriale*" si faccia riferimento al complesso di quelle fasi di produzione che, in via ordinaria, caratterizzano un dato ciclo produttivo in un determinato momento. In particolare, sulla base del testo dell'art. 184 bis del D.lgs. n. 152/2006, può dirsi che le operazioni (ricomprese nella normale pratica industriale) sono quelle e solo quelle (limitate/circoscritte) che interessano tanto il "*prodotto*" (già ottenuto dalla materia prima) che il "*sottoprodotto*". In tal senso possono considerarsi ammissibili quegli interventi minimali sul residuo produttivo (come la frantumazione, la lavorazione meccanica, l'essiccazione, l'evaporazione, ecc.) che, pur intervenendo, in alcuni casi, sulla struttura dello stesso, lasciano invariate le sue originarie qualità merceologiche e ambientali.

È essenziale sottolineare comunque che, pur essendo il "sottoprodotto" un bene con determinate caratteristiche ma pur sempre un bene, lavorandolo o "trattandolo", con tecniche che comunque rientrano nella cosiddetta "normale pratica industriale", è possibile che si generino degli scarti. Nel caso in cui tali scarti abbiano, a titolo di esempio, natura completamente estranea rispetto a quella del sottoprodotto trattato, il processo che li genera potrebbe essere inquadrato tra le attività di recupero rifiuti.

In tal senso si ricorda nuovamente che la circolare 30/05/2017 evidenzia che "*il Regolamento chiarisce che le operazioni svolte sul residuo non devono essere necessarie a conferire allo stesso particolari caratteristiche sanitarie o ambientali che il residuo medesimo non possiede al momento della produzione. Scopo della disposizione è quello di evitare che, inquadrando come "normale pratica industriale" un'attività, ad esempio, finalizzata a ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o pericolose, possano essere sostanzialmente eluse le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e le relative necessarie cautele ed autorizzazioni.*"

3.4. Art 184 bis comma 1 lettera d): Utilizzo legale

Infine, l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Si richiama l'attenzione sul fatto che questa condizione richieda che l'ulteriore utilizzo sia "*legale*", espressione con la quale si allude al rispetto (puntuale) dei requisiti riguardanti i prodotti, nonché di

quelli concernenti la protezione della salute (anche se non specificato come accade, invece, nella riga successiva, si può presumere che si tratti comunque della salute umana) e dell'ambiente.

La condizione di utilizzo legale comporta anche una attività in termini di controllo qualitativi sulle caratteristiche del sottoprodotto in modo da assicurarne la conformità con gli eventuali requisiti di legge applicabili per la determinata tipologia di sottoprodotto (a titolo di esempio, un sottoprodotto destinato all'uso cosmetico dovrà soddisfare i requisiti di legge richiesti per tali prodotti) e alle specifiche concordate con l'utilizzatore, condizione quest'ultima a supporto anche della certezza dell'impiego. I controlli qualitativi sui sottoprodotti non sono quindi quelli previsti per i rifiuti ma quelli necessari a garantire la conformità del sottoprodotto alle specifiche di legge applicabili e alle specifiche richieste dall'utilizzatore, al pari di quanto viene effettuato per qualsiasi prodotto immesso sul mercato. La tipologia e frequenza dei controlli (di processo o di prodotto) devono quindi essere definite dal produttore sulla base, ad esempio, delle caratteristiche che si deve assicurare al sottoprodotto o dalla natura e variabilità del processo che lo ha originato.

4. SOTTOPRODOTTI E REGOLAMENTO EUROPEO REACH

Un sottoprodotto non è rifiuto e non deriva da un processo di recupero (altrimenti si tratterebbe di materia prima secondaria) quindi esso rientra a tutti gli effetti nel campo di applicazione del REACH. Il regolamento si applica infatti alle sostanze chimiche, miscele e articoli (senza distinzione tra prodotti e sottoprodotti).

È quindi necessario, una volta identificato che si è in presenza della produzione di un sottoprodotto, verificare gli eventuali adempimenti che possano essere richiesti dal REACH, come ad esempio la rispondenza ai requisiti di sicurezza chimica previsti per gli articoli.

5. SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE TESSILE

Nel corso del ciclo di lavorazione tessile, inevitabilmente, una parte di materiale viene scartata per vari motivi. Le fibres corte (soprattutto nel ciclo pettinato) tendono a fuoriuscire dalle strutture tessili e si depositano sui pavimenti o sono catturate dagli impianti di aspirazione e filtraggio (peluria); gli spezzoni di fili rotti o tagliati volontariamente sono scartati (fila) così come gli avanzi di tops e stoppini (laps). Porzioni di tessuto residuano dalle successive lavorazioni quali tessitura, finissaggio e confezione.

I materiali così derivati costituiscono una perdita non irrilevante che, in alcune lavorazioni, raggiunge diversi punti percentuali. Nella filatura, per esempio, si possono avere perdite dall'1% fino anche oltre il 6% in relazione alla tipologia di materiale lavorato.

Le perdite di materiale sono anche denominate "calo di produzione" ed esse si manifestano in forma di residui che, a seconda dei casi, possono essere riutilizzati in cicli produttivi (ciclo cardato per esempio) ed allora possiamo parlare di **sottoprodotti**, oppure devono essere gestiti come rifiuti.

Un maggior dettaglio (non esaustivo) dei sottoprodotti tessili di particolare interesse è riportato nell'Allegato 1.

5.1 La cardatura

I filati sono prodotti con l'impiego di fibre vergini o mediante il riutilizzo delle fibre ottenute principalmente:

1) dal riutilizzo dei vari sottoprodotti delle lavorazioni che compongono il ciclo di produzione di filati e tessuti;

2) dalla rigenerazione del materiale tessile usato. Il recupero in questo caso parte dagli abiti usati o stracci. In questo caso, però, è di tutta evidenza che il materiale provenendo da un ciclo di consumo e non di produzione non può rientrare nella definizione di sottoprodotto ai sensi della normativa vigente.

La caratteristica della cardatura è l'utilizzo di fibre corte e anche non omogenee, in mischia tra loro nelle più svariate composizioni tali da conferire al filato una particolare fisionomia che la distingue dall'altra tipologia rappresentata dalla pettinatura.

La lana rigenerata ha rappresentato per oltre un secolo una fenomenale opportunità di sviluppo e di affermazione del distretto tessile pratese sui mercati del mondo.

All'impiego di fibre rigenerate negli anni si è affiancato l'utilizzo di fibre vergini, sia per motivi economici che per i nuovi indirizzi nei consumi, creando filati ancora più vari e pregiati nella composizione con inimitabili contenuti di fantasia. Sono oggi "produzioni cardate" il cachemire, l'angora, l'alpaca, il mohair o le varie lane pregiate in mischia con sete e viscosi.

Il ciclo di filatura cardata si può così schematizzare:

- fase di **preparazione** (apre, miscela e pulisce il materiale)
- Fase di **cardatura** (lavora ancora la mista e produce lo stoppino titolato; il titolo non è altro che la lunghezza espressa in Nm come unità metrica, di filato che si ottiene per ogni kg di lana; lo stoppino invece è una prima fibra tessile ancora "immatura" perché non abbastanza ritorta)
- fase di **filatura** durante la quale si ha la trasformazione dello stoppino nel filato che verrà poi utilizzato nelle successive lavorazioni.

Ognuna delle 3 fasi sopra descritte comprende poi numerosi passaggi tutti volti a garantire un'ottima resa del filato ottenuto.

5.2 Il ciclo della preparazione del sottoprodotto tessile (es. lana meccanica)

Il sottoprodotto deve tornare come era all'origine, ovvero una **massa fibrosa**.

Il primo passaggio (non sempre necessario, dipende infatti dalla qualità del sottoprodotto; quando si ha a che fare con un sottoprodotto omogeneo questo passaggio è superfluo) è la cosiddetta cernita, ovvero la classificazione che viene effettuata secondo il criterio del colore e della composizione fibrosa.

Si ribadisce che, essendo il "sottoprodotto" un bene con determinate caratteristiche ma pur sempre un bene, lavorandolo o "trattandolo", con tecniche che comunque rientrano nella cosiddetta "normale pratica industriale", è possibile che si generino degli scarti. Nel caso in cui tali scarti abbiano, a titolo di esempio, natura completamente estranea rispetto a quella del sottoprodotto trattato, il processo che li genera potrebbe essere inquadrato tra le attività di recupero rifiuti.

Premessa importante, come già accennato, è che i passaggi qui descritti possono essere eseguiti in diverse combinazioni o essere eseguiti solo parzialmente, in base alle esigenze del committente e allo stato del sottoprodotto.

Le lavorazioni comunque si possono riassumere in:

- **lavaggio**, ovvero la ripulitura dalle varie impurità presenti
- **asciugatura**
- **stracciatura**: cioè l'utilizzo di un macchinario che con dei denti e delle lame "apre" il tessuto, riducendolo in brandelli e in fili. In alcuni casi, soprattutto nell'area pratese, a seconda delle aziende vengono utilizzati i cosiddetti "lavaggioni" ovvero delle macchine che in un solo passaggio svolgono sia la funzione di lavaggio che quella di stracciatura.

- **carbonizzo:** lavorazione che tramite l'utilizzo di acido cloridrico spruzzato sotto forma di vapore in soluzione elimina, riducendole in residui carboniosi, tutte le parti a base cellulosica come ad esempio impurità vegetali o a base vegetale. La lavorazione, viene eseguita in una camera ad alta temperatura. Attualmente, si trovano più spesso carbonizzi in pezza.
- **carbonizzo in pezza:** lavorazione analoga come scopo al carbonizzo in straccio, ma con diverse differenze. Anzitutto, viene effettuata sulla pezza, ovvero sul tessuto che viene immerso in un bagno di una soluzione di acido solforico che elimina anch'esso le parti cellulosiche. Anche questa lavorazione viene effettuata in una camera ad alta temperatura.
- **battitura:** viene effettuata sempre dopo il carbonizzo, perché sono presenti dei residui carboniosi lasciati dalle fibre cellulosiche che devono essere eliminati dallo straccio, appunto sbattendolo.
- **tintura:** questa tecnologia si è molto ridotta, prevedeva l'utilizzo dell'obermayer, ovvero un macchinario da tintura in cui venivano sistemati i ritagli, chiamati pane di tintura e tinti.
- **sfilacciatura:** operazione complementare alla stracciatura che riduce ulteriormente i brandelli in pezzi ancora più piccoli e il filato in fibre.

6. IL RUOLO DEL COMMERCIANTE DI MATERIE PRIME NELL'UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI

Il così detto "commerciante di materie prime" riveste un ruolo fondamentale nella filiera tessile (non solo locale) in quanto è colui che realizza e coordina tutta la prima fase della filiera stessa ovvero quella che porta ad avere un materiale pronto per essere lavorato nel ciclo tessile.

Il commerciante si occupa della lavorazione di cascami tessili, valorizzando i sottoprodotti provenienti da altre lavorazioni e realizzando materie prime tessili da destinare a diversi utilizzi: maglieria, abbigliamento, sciarpe, tappezzeria e qualsiasi altro utilizzo sia possibile fare con il materiale rigenerato ottenuto dai sottoprodotti. Egli acquista partite di sottoprodotti, le seleziona opportunamente e gestisce le lavorazioni necessarie (anche tramite lavorazioni terziste) a creare lotti con caratteristiche adatte all'uso che i propri clienti intendono farne.

Nel ciclo della preparazione un commerciante fa qualcosa di simile a quello che l'impannatore (colui che si occupa della ricerca e progettazione del campionario, dell'organizzazione e controllo della produzione e della commercializzazione del prodotto finito avvalendosi, per la produzione, anche di imprese conto terzi) fa nel ciclo della produzione del tessuto o del filato.

Quando il commerciante opera sul sottoprodotto (direttamente e/o tramite terzi) per riutilizzare il materiale tessile, egli opera come utilizzatore e come tale risulterà nel contratto e nella documentazione tecnica associata al trasferimento del sottoprodotto che dovranno garantire la sussistenza delle condizioni richiamate dalla normativa statale (art.184bis del d.lgs 152/2006, DM 264/2016 e relativa circolare esplicativa).

Nel caso invece in cui il commerciante si limiti ad una mera transazione del materiale tal quale, "spostandolo" cioè dal produttore ad un successivo utilizzatore, allora lo si inquadrerà come "intermediario" (inserendolo nell'apposito campo della scheda tecnica).

Si ribadisce che al punto 6.4 dell'allegato della circolare del 30/05/2017 viene evidenziato che: *"..... sebbene sia riconosciuta la possibilità che il trattamento sia effettuato anche da soggetti intermediari, l'eventuale eccessiva molteplicità di passaggi e di operatori lungo la filiera potrebbe rendere maggiormente complicata la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge".*

7. COME OPERARE PER IL RICONOSCIMENTO DEL SOTTOPRODOTTO

È il produttore del materiale ad avere il compito di individuarlo come sottoprodotto sulla base dei 4 criteri dell'articolo 184 bis. Questo perché l'articolo 184 bis sottrae il regime dei sottoprodotti a quello dei rifiuti, introducendo una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, con la conseguenza che spetta a colui che voglia farla valere di fornire la prova della sussistenza di tutte le 4 condizioni.

Con l'introduzione del nuovo regime dei sottoprodotti, le aziende sono quindi tenute a verificare se ci sono materiali e residui di lavorazione che possano ricadere in questa casistica e, per effettuare questa valutazione, dovranno assicurarsi della rispondenza ai quattro requisiti illustrati in precedenza. A tal fine può essere utile lo schema decisionale riportato in Allegato 2.

Come già detto sopra, è onere del produttore dimostrare la sussistenza delle 4 condizioni più volte ricordate. A questo proposito può tornare utile esaminare i contenuti del D.M. 264/2016 (il cui scopo, giova ricordare, è "agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti") e l'allegato della circolare 30/05/2017. Quest'ultimo al punto 5. recita:

*"Gli strumenti probatori indicati dal D.M. sono la **documentazione contrattuale** e la **scheda tecnica**, di cui all'articolo 5, commi 4 e 5.*

Il primo requisito della cui sussistenza si può formare la prova tramite il concorso della documentazione contrattuale, ovviamente, è quello della "certezza dell'utilizzo", di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lett. b). La possibilità di fornire la prova della sussistenza degli altri requisiti tramite tale documentazione dipenderà dallo specifico contenuto di quest'ultima, secondo quanto meglio precisato in seguito. Tramite la scheda tecnica, invece, gli operatori potranno fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 184-bis, comma 1. È, dunque, ben possibile che anche chi dispone di una documentazione contrattuale si giovi della sua compilazione."

Con riferimento alla documentazione contrattuale si ritiene opportuno evidenziare in questa sede che, fatte salve le norme civilistiche ad oggi vigenti in materia di impegni contrattuali, **ai fini della dimostrazione della certezza del riutilizzo**, la stessa dovrà assicurare la dimostrazione di tale requisito mediante la piena riconducibilità del contratto allo specifico quantitativo/lotto di sottoprodotto ceduto nell'ambito di un rapporto contrattuale. Le condizioni della cessione devono risultare e assicurare la produzione di un'utilità economica o di altro tipo. I contenuti devono inoltre essere tali da fornire elementi a dimostrazione della concretezza e "solidità" del rapporto di cessione che non **si deve mai configurare nella mera eventualità della cessione**.

A titolo orientativo e non esaustivo, il contratto stipulato a supporto della dimostrazione del soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 184 bis c.1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**che dovrà costituire elemento di prova sull'esistenza di impegni tra il produttore, eventuali intermediari e gli utilizzatori**) dovrà contenere:

- data di stipula del contratto apposta mediante procedure che provino la certezza della stessa;
- indicazione dettagliata del produttore, tipo di materiale ceduto (anche con riferimento allo specifico lotto), descrizione e informazioni sul materiale e sul processo produttivo in cui si è generato, quantità ceduta, prezzo di vendita, tempi certi e definiti per il ritiro, luogo di stoccaggio;
- indicazione del destinatario, compresi eventuali intermediari, dichiarazione sulla conformità del sottoprodotto rispetto agli impieghi previsti dall'acquirente (si consiglia di far riferimento anche al processo produttivo nel quale sarà inserito il materiale), luogo, modalità e tempi di stoccaggio presso il destinatario/intermediari.

Si rileva come la certezza delle tempistiche e una dettagliata descrizione delle modalità di gestione del materiale, sono condizioni **la cui sussistenza risulta necessaria per la dimostrazione della certezza del riutilizzo**. Sebbene già noto si ricorda che la certezza oggettiva del reimpiego del materiale

classificato come sottoprodotto **sin dal momento della sua produzione, deve essere esclusa nei casi in cui lo stoccaggio/cessione da parte del produttore/utilizzatore del materiale sia indefinito nel tempo o comunque sia previsto per tempi che possano far venir meno la certezza del riutilizzo.**

Come previsto dal D.M. 264/2016, è possibile che anche chi dispone di una documentazione contrattuale si giovi della compilazione di una scheda tecnica per la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art 184 bis del dlgs 152/2006. **La disposizione lascia in tal senso ampio margine ai soggetti per la dimostrazione dei suddetti requisiti inserendo specifici contenuti nel contratto o mediante il ricorso ad altri strumenti.**

La compilazione della scheda tecnica (che vede coinvolti produttore ed utilizzatore), in associazione al DDT (e opportunamente con l'ulteriore ausilio del registro IVA) può rappresentare uno strumento probatorio ai fini della tracciabilità dei materiali. A questo proposito si ritiene utile suggerire agli operatori di indicare, nelle fatture collegate alla compravendita dei sottoprodotti tessili e anche sui relativi DDT, oltre al nome commerciale del materiale, anche il termine "sottoprodotto".

Si rileva che ai fini della tenuta e compilazione delle schede l'articolo 5, comma 6, del DM 264/2016 prevede che le schede tecniche siano numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Si ritiene inoltre che la revisione della valutazione sia effettuata nel momento in cui dovessero cambiare elementi significativi del processo produttivo (ad esempio nuove materie prime o impianti) tali da poter modificare la rispondenza del materiale alla definizione di sottoprodotto.

A questo proposito la sentenza numero 5504 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione, terza sezione penale, ricorda come la determinazione di un materiale come sottoprodotto anziché rifiuto deve essere condotta ex-ante. La stessa Cassazione, con sentenza 13 settembre 2017, n. 41607 ha stabilito che i Sottoprodotti sono sempre stati quelle sostanze o oggetti dei quali fin dall'inizio sia certa e non eventuale la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi.

Al fine del mantenimento del requisito dell'impiego certo è comunque opportuno predisporre un efficace sistema di tracciabilità che permetta di verificare l'uso certo del sottoprodotto, attraverso la registrazione dei quantitativi prodotti e delle destinazioni del materiale.

Nell'ambito della contrattazione tra produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto può essere inoltre opportuno attivare uno scambio di informazioni che consenta a entrambe le parti di raccogliere quegli elementi informativi essenziali per assicurarsi del rispetto delle quattro condizioni che definiscono il sottoprodotto. In questo contesto il dialogo tra le parti diventa essenziale in quanto le informazioni necessarie sono in parte in possesso del produttore (il quale è detentore delle informazioni sul processo che origina il sottoprodotto e le sue caratteristiche) e in parte in possesso dell'utilizzatore (il quale è detentore delle informazioni sul processo di impiego del sottoprodotto). Nel D.M. 264/2016 si prevede infatti, qualora si utilizzi la scheda tecnica, che, al momento della cessione del sottoprodotto, l'acquirente sottoscriva la "dichiarazione di conformità" assicurando così la conformità dello stesso ai contenuti della scheda tecnica. Ovviamente lo stesso lotto di sottoprodotto potrà essere ceduto, in frazioni, a più acquirenti; in questo caso avremo più copie della stessa scheda tecnica ma con diversi soggetti sottoscrittori come acquirenti e con quantità acquistate potenzialmente diverse.

A supporto dell'evidenza dell'uso certo è possibile anche raccogliere dati che ne attestino la sua usuale commercializzazione. A tal fine si possono considerare anche gli impieghi dei materiali con i quali compete o che può andare a sostituire. Altri elementi utili possono essere la rispondenza a eventuali specifiche tecniche richieste dall'utilizzatore o l'esito di prove che attestino che il sottoprodotto è utilizzabile **direttamente** con successo nel processo produttivo di sbocco. Si consiglia comunque agli operatori di raccogliere e mantenere opportuna documentazione a supporto.

Un materiale identificato come sottoprodotto dovrà poi essere adeguatamente conservato e stoccato separatamente e in maniera distinta in modo inequivocabile dai rifiuti con le modalità stabilite dall'articolo 8 del DM 264/2016. Tutto il sottoprodotto che fuoriesce dal processo produttivo e che risponde ai 4 criteri indicati dal legislatore viene quindi immagazzinato come tale.

Qualora una parte del suddetto materiale non conservi i requisiti di sottoprodotto, esso diventerà rifiuto e dovrà quindi essere stoccato separatamente e trattato in conformità alla legislazione inerente ai rifiuti. Questo può accadere ad esempio per la perdita delle caratteristiche necessarie al suo impiego oppure qualora l'azienda intenda o debba disfarsene (ad esempio se il mercato non dovesse assorbire tutta la produzione disponibile).

Ai fini della conservazione della documentazione probante il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme vigenti il DM 264/2016, all'articolo 4, comma 4, indica un termine di tre anni.

Allegato 1

Elenco (non esaustivo) dei più comuni sottoprodotti tessili

Di seguito viene riportato un elenco di materiali tipici del settore tessile che storicamente hanno trovato re-impiego nella filiera tanto da essere generalmente quotati (non tutti) nei periodici rapporti sulle rilevazioni dei prezzi all'ingrosso elaborati da alcune CCIAA come ad esempio quelle di Prato, Milano, Firenze.

Questo elenco, non esaustivo, vuole essere un'indicazione applicabile in taluni casi; rimane comunque necessaria una valutazione caso per caso.

A) CASCAMI

A.1) CASCAMI DA OPERAZIONE DI FILATURA NEL CICLO PETTINATO O AD ESSE PRELIMINARI:

a) Cascami Vari (LANA/COTONE):

- Volandole (fibre di lana e peli che si accumulano sopra il pettine - cascame pettine - delle carde di pettinato nella fase di lavorazione della pettinatura)
- Lappole (derivano dalla slappolatura delle lane e trovano impiego solitamente in mista con altre fibre)
- Sottocarda (fibre di diversa lunghezza che si ottengono come sottoprodotto dalla cardatura)
- Battuto (dato dall'insieme delle tre precedenti)

b) Blousses (LANA):

- Da carbonizzare (fibre corte scartate durante l'operazione di pettinatura)
- Da ri-pettinatura (generalmente più pulite e quindi da non carbonizzare)

c) Laps (da porzioni di top o stoppini ovvero di semilavorati scartati normalmente a causa di arresti delle macchine e/o formazioni di avvolgimenti sui cilindri (rolle) oppure avanzi di fine partita. Sono costituiti da fibre lunghe e non contengono impurità vegetali e possono essere greggi, tinti o anche melangiati; LANA – LANA/ACRILICO; cotone [Pneumafil]):

- Da nastro
- Da stoppino

A.2) CASCAMI DA OPERAZIONE DI FILATURA NEL CICLO CARDATO O AD ESSE PRELIMINARI:

- a) Sottocarda (fibre di diversa lunghezza che si ottengono come sottoprodotto dalla cardatura)
- b) Spurgo misto (deriva dalla fase di "cambio partita-colore" della preparazione delle fibre)
- c) Frasami (rappresenta il cascame dell'uscita dalla cardatura quando la fibra è organizzata in stoppino).

A.3) CASCAMI DA PRODUZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI (materiale fibroso derivante dalla produzione di fibre sintetiche e/o artificiali – es. da estrusione e trasformazione di polimeri).

A.4) CASCAMI DI TESSITURA

- a) Cimose (si tratta di porzioni di tessuto poste ai lati della pezza che servono per tenere tesa la pezza stessa durante la tessitura. Terminata la loro funzione vengono tagliati).

A.5) CASCAMI DI FINISSAGGIO

- a) Cimose (si tratta di porzioni di tessuto poste ai lati della pezza che servono per tenere tesa la Pezza stessa durante le varie fasi di lavorazione. Terminata la loro funzione vengono tagliate).

B) FILA (generalmente da filatura, roccatura, orditura, tessitura, da ciclo pettinato, cardato o da produzioni sintetiche e artificiali)

C) RITAGLI (di tessitura, di finissaggio [testate di rifinizione], di confezione (esenti da cartamodello) o scarti di pezze. Sono porzioni di pezza o tessuto di limitate lunghezze utilizzabili per produrre lana meccanica)

- a) Da tessuti a maglia (stame)
- b) Da tessuti ortogonali
 - pettinato
 - cardato
- c) Da tessuti non tessuti

Allegato 2

Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto

